

**Proposta al Ministro dello Sviluppo Economico in merito all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali**

Punto 1: oggetto e finalità

- 1.1 L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito: Elenco Venditori Elettricità o Elenco) costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17), a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita ai clienti finali.
- 1.2 I criteri, le modalità e i requisiti individuati per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco sono finalizzati a identificare i soggetti in grado di svolgere professionalmente l'attività di vendita, con il duplice scopo di:
  - riconoscere l'abilitazione all'attività di vendita alle imprese che effettivamente presentino adeguate caratteristiche di affidabilità verso il sistema elettrico, al fine di ridurre il rischio che svolgano attività di vendita soggetti che possano creare difficoltà al sistema medesimo;
  - fornire ai clienti finali uno strumento di valutazione dell'affidabilità delle imprese nello svolgimento della loro attività, in termini di assolvimento dei propri compiti e dei propri obblighi.
- 1.3 L'inclusione nell'Elenco è subordinata alla dimostrazione, da parte dell'impresa, del possesso e del mantenimento nel tempo dei requisiti atti a garantirne l'affidabilità, mediante specifici indicatori e metodologie di calcolo. A tale fine valgono le procedure di cui ai paragrafi da 4.1 a 4.3 e ai paragrafi da 5.1 a 5.12, per quanto riguarda sia la possibilità di iscrizione nell'Elenco sia la verifica periodica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti già positivamente inclusi nel medesimo.
- 1.4 In sede di prima applicazione, sono definite specifiche procedure per le imprese che già operano nel mercato della vendita di energia elettrica alla data di entrata in vigore dell'Elenco (di seguito: imprese già operanti alla data del decreto).
- 1.5 L'Elenco Venditori Elettricità ha natura dinamica e gli indicatori potranno essere oggetto di futura modifica, su proposta dell'Autorità.

Punto 2: ambito di applicazione

- 2.1 Sono tenute a iscriversi all'Elenco Venditori Elettricità ai fini dell'abilitazione alla vendita di energia elettrica ai clienti finali le imprese di vendita dirette controparti di contratti di somministrazione (fornitura) di energia elettrica con clienti finali (di seguito anche: controparti commerciali).
- 2.2 Le controparti commerciali sono sottoposte alla disciplina dell'Elenco Venditori Elettricità anche qualora siano direttamente utenti dei servizi di dispacciamento e

trasporto di energia elettrica, avendo concluso i relativi contratti con i gestori competenti. La disciplina dell'Elenco Venditori Elettricità non si applica, invece, alle imprese di vendita che forniscono energia elettrica esclusivamente a clienti grossisti<sup>1</sup>.

- 2.3 Per quanto riguarda gli operatori che esercitano il servizio di maggior tutela ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125, l'ambito di applicazione dell'Elenco Venditori Elettricità prevede l'esclusione dei soggetti che esercitano tale servizio in via esclusiva e senza aver costituito apposite società di vendita, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima legge.

Punto 3: tipologie di requisiti per l'ammissibilità all'Elenco Venditori Elettricità

- 3.1 I requisiti per l'ammissibilità all'Elenco Venditori Elettricità sono suddivisi tra:

- requisiti imprescindibili per l'ammissione nell'Elenco, che esprimono condizioni necessarie a garantire l'affidabilità delle controparti commerciali da soddisfare sia per l'iscrizione che per la permanenza nell'Elenco Venditori Elettricità;
- requisiti c.d. *alert*, legati alla verifica del raggiungimento di *performance* relative alla conduzione dell'attività. I requisiti *alert* costituiscono condizioni da soddisfare per la permanenza nell'Elenco il mancato raggiungimento delle *performance* individuate da ciascun requisito determina la necessità di effettuare specifici approfondimenti circa l'effettiva situazione dell'impresa.

- 3.2 I requisiti sono altresì distinti, tra:

- requisiti di onorabilità;
- requisiti di natura finanziaria;
- requisiti tecnici.

- 3.3 Per ciascun requisito sono stabiliti indicatori che le imprese di vendita devono rispettare.

*Requisiti di onorabilità*

- 3.4 Costituiscono requisiti di onorabilità:

- a) i requisiti di onorabilità *stricto sensu*;
- b) l'adeguatezza delle forme societarie;
- c) l'adeguata solvibilità aziendale.

- 3.5 Per quanto riguarda i requisiti di **onorabilità *stricto sensu*** di cui al precedente paragrafo 3.4, lettera a), è necessario che gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i Direttori Generali delle imprese di vendita:

---

<sup>1</sup> sono clienti grossisti, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i clienti che non acquistano energia esclusivamente per uso proprio.

- non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del Codice Civile oppure
  - non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riammissione oppure
  - non siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riammissione:
    - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
    - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica.
- 3.6 È altresì necessario che non si trovino nelle condizioni elencate al paragrafo precedente gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i Direttori Generali, delle società, appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice Civile, le quali:
- svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita,
  - svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo compresa, e
  - operano nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti precedenti.
- 3.7 Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità relativi all'**adeguatezza delle forme societarie**, di cui al precedente paragrafo 3.4, lettera b), le imprese di vendita devono essere costituite, alternativamente, in forma di (a) società per azioni, (b) società in accomandita per azioni, (c) società a responsabilità limitata, (d) società consortili costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, (e) consorzi con attività esterna, (f) aziende speciali - ovvero enti pubblici senza scopo di lucro definiti quali enti strumentali dell'ente locale e dotato di personalità giuridica - o (g) cooperative.
- 3.8 Sono ammissibili all'Elenco i soggetti di diritto estero che operano in Italia, anche per mezzo di sedi secondarie, filiali o unità locali purché soddisfino il requisito di cui al paragrafo 3.4, lettera b), se dotati di una forma giuridica assimilabile alle società di capitali nel diritto dello Stato di appartenenza.

- 3.9 Per quanto concerne i requisiti di onorabilità relativi alla **solvibilità aziendale** di cui al precedente paragrafo 3.4, lettera c), al fine dell'iscrizione nell'Elenco le controparti commerciali non devono:
- trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta, ovvero essere sottoposte a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni, e
  - trovarsi nello stato di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale (ovvero essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione di esso).
- 3.10 È altresì necessario che non si trovino nelle condizioni elencate al paragrafo 3.9 le società, appartenenti al medesimo gruppo societario ai sensi degli artt. 2497-2497-*septies* del Codice Civile, le quali:
- svolgono diretta attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese di vendita,
  - svolgono attività di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese delle società di cui al precedente punto, sino alla società c.d. capogruppo, e
  - operano nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali, purché soggette all'attività di direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti precedenti.
- 3.11 Il requisito di cui al primo punto del paragrafo 3.9 costituisce altresì requisito per la permanenza nell'Elenco, sia per l'impresa di vendita sia per le altre società del gruppo cui si applica il paragrafo 3.10. In deroga a quanto disposto ai paragrafi precedenti, possono continuare la propria attività le società di vendita iscritte all'Elenco che perdano, in un momento successivo all'iscrizione, il requisito di cui al secondo punto del paragrafo 3.9, anche con riferimento alle altre società del gruppo cui si applica il paragrafo 3.10.

*Requisiti di natura finanziaria*

- 3.12 I requisiti di natura finanziaria consistono ne:
- a) gli indicatori correlati alle voci di bilancio delle imprese, che evidenzino adeguati livelli di capacità finanziaria;
  - b) gli indicatori che permettano di verificare l'effettiva solvibilità delle imprese, valutata rispetto alla regolarità dei pagamenti verso la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e i distributori la cui attività è necessaria per garantire l'esecuzione fisica delle forniture ai clienti finali serviti.
- 3.13 Per quanto riguarda gli indicatori di natura finanziaria correlati alle voci di bilancio d'esercizio delle imprese di cui paragrafo 3.12, lettera a), il **valore minimo del capitale sociale** che ciascuna impresa deve avere interamente versato è fissato pari a €50.000.

Il requisito si intende verificato per l'impresa di vendita anche per il tramite della sua diretta controllante; a tal fine si prevede che nel caso in cui quest'ultima controlli più imprese di vendita, il valore minimo di cui sopra sia da intendersi per ciascuna impresa di vendita.

- 3.14 Alla luce delle evidenze empiriche relative alla prima operatività dell'Elenco e comunque non oltre due anni dall'operatività del medesimo, su proposta dell'Autorità, possono essere definiti ulteriori specifici indicatori di tipo finanziario correlati a voci dei bilanci di esercizio delle imprese e modalità di verifica del loro soddisfacimento, anche valutando la necessità di certificazione dei bilanci.
- 3.15 Per quanto riguarda gli indicatori di natura finanziaria relativi all'effettiva solvibilità delle imprese di cui al paragrafo 3.12, lettera b), la valutazione della solidità finanziaria dell'impresa di vendita è effettuata con riferimento a:
- la stessa impresa, laddove essa sia anche utente del dispacciamento e del trasporto,
  - l'eventuale soggetto terzo di cui l'impresa si serve ai fini della conclusione dei contratti di trasporto e di dispacciamento di energia elettrica rispettivamente con i distributori e con Terna.
- 3.16 Gli indicatori di cui al paragrafo 3.15 hanno alla base pertanto, **la performance dell'utente** dei servizi di dispacciamento e trasporto (sia esso direttamente la controparte commerciale, sia altra società di cui quest'ultima direttamente o indirettamente si serve), cioè del soggetto responsabile dei prelievi dei clienti finali forniti dalla medesima controparte commerciale. Essi sono articolati secondo i seguenti indicatori:
- la puntualità dei pagamenti nei confronti dei distributori, definito sulla base delle previsioni del Codice di Rete Tipo<sup>2</sup>;
  - la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna, definito sulla base dell'indice  $I_0$ <sup>3</sup>, ad eccezione dei casi in cui ciò non è applicabile afferenti i soggetti esercenti la maggior tutela.
- 3.17 L'indicatore relativo alla puntualità dei pagamenti nei confronti dei distributori è soddisfatto qualora l'impresa di distribuzione verifichi che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in un semestre di riferimento, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente. A tal fine:
- l'impresa di distribuzione effettua le verifiche ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5 del Codice di Rete Tipo4;

---

<sup>2</sup> Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel.

<sup>3</sup> di cui al Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A. 61).

- nel caso in cui le imprese distributrici alle cui reti siano connessi meno di 100.000 punti di prelievo, procedano alla verifica ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 5, del Codice di Rete, al termine di ciascun anno, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in tale periodo, la verifica è effettuata nell'anno precedente.
- 3.18 L'indicatore relativo alla regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna non è soddisfatto qualora l'indice  $I_0$  di Terna segnali la necessità di integrazione della garanzia di dispacciamento prevista dall'articolo 8 del Regolamento del sistema di garanzie di Terna (Allegato A. 61) per almeno 2 (due) volte nel medesimo semestre di riferimento di cui al precedente paragrafo 3.17.
- 3.19 Il requisito di solvibilità della controparte commerciale di cui al paragrafo 3.15 è soddisfatto se tutti gli utenti del trasporto di cui essa si serve per la fornitura dei propri clienti rispettano il requisito di puntualità e regolarità dei pagamenti di cui al paragrafo 3.16 nel semestre di riferimento ovvero quello precedente al quale è stata effettuata le verifiche di cui ai paragrafi 3.17 e 3.18.

#### *Requisiti tecnici*

- 3.20 I requisiti tecnici consistono ne:
- a) il fatto che tra le attività dell'impresa siano comprese quelle di vendita di energia elettrica;
  - b) l'adeguatezza commerciale, finalizzata a valutare la capacità dell'impresa di svolgere la propria attività commerciale ovvero di gestire in modo adeguato i principali processi di gestione della relazione con i propri clienti.
- 3.21 Le **attività dell'impresa** devono comprendere quelle di vendita dell'energia elettrica come risulta dal certificato camerale, se avente sede in Italia, o, nel caso di imprese avente sede all'estero, dallo statuto e dall'atto costitutivo in traduzione giurata.
- 3.22 Ai fine dell'adeguatezza commerciale di cui al paragrafo 3.20, lettera b), viene considerata la capacità delle imprese di assicurare il rispetto della regolazione vigente, e precisamente della regolazione a tutela dei clienti finali serviti. A tal fine devono essere identificati uno o più indicatori, dinamici nel tempo, che abbiano a riferimento almeno le seguenti quattro sub-attività: (a) fase precontrattuale e gestione contrattuale, (b) qualità commerciale, (c) fatturazione e (d) morosità.
- 3.23 In sede di prima applicazione:

---

<sup>4</sup> tale disposizione prevede che l'impresa distributtrice, al fine di modificare l'importo delle garanzie prestate, verifichi, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun semestre dell'anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in tale semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente.

- l'indicatore relativo alla fase precontrattuale risulta soddisfatto in caso di adempimento, da parte delle imprese, della puntuale e aggiornata trasmissione delle offerte vigenti nel portale informatico previsto dalla legge 124/17<sup>5</sup> e compatibilmente con la messa in servizio di tale portale;
- entro un anno dall'istituzione dell'Elenco e comunque in tempo utile per la prima decorrenza prevista ai sensi del paragrafo 3.24 vengono definiti, su proposta dell'Autorità, uno o più specifici indicatori che considerino almeno gli aspetti propri relativi alla qualità commerciale, alla fatturazione e alla morosità.

3.24 Le verifiche degli indicatori tecnici di cui al paragrafo 3.22 hanno prima decorrenza a partire dai dati di competenza dell'anno 2018.

3.25 Con successivo decreto, su proposta dell'Autorità, sono introdotte altre tipologie di indicatori e modalità di verifica del loro soddisfacimento, finalizzate alla verifica della competenza in materia normativa e regolatoria delle figure di responsabilità delle imprese.

#### *Distinzione tra requisiti imprescindibili e requisiti alert*

3.26 Costituiscono requisiti imprescindibili:

- i requisiti di onorabilità (declinati in onorabilità *stricto sensu*, adeguatezza delle forme societarie e adeguata solvibilità aziendale), di cui ai paragrafi da 3.4 a 3.11;
- il requisito di natura finanziaria correlato al capitale sociale minimo, di cui al paragrafo 3.13;
- il requisito tecnico correlato alla definizione dell'attività di impresa, di cui al paragrafo 3.21.

3.27 Costituiscono requisiti *alert* i requisiti di natura finanziaria e tecnici di cui ai paragrafi da 3.15 a 3.19 e da 3.22 a 3.24.

#### Punto 4: procedura per l'iscrizione all'Elenco

4.1 L'Elenco Venditori Elettricità è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero. Ciascun impresa che intende essere iscritta nell'Elenco presenta istanza di iscrizione al Ministero dello Sviluppo Economico, responsabile di tutti i procedimenti in parola, attestando il soddisfacimento dei requisiti imprescindibili mediante dichiarazione

---

<sup>5</sup> la legge 124/17 ha previsto che l'Autorità disponga la realizzazione e la gestione di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato retail, ai fini della loro confrontabilità, trasmesse dai Venditori, con riferimento, oltre che al settore del gas, ai clienti domestici del settore dell'energia elettrica e alle imprese del settore elettrico connesse in bassa tensione.

di atto sostitutivo di notorietà, da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

- 4.2 Gli uffici del Ministero hanno a disposizione un tempo pari a tre mesi per completare le verifiche delle domande di iscrizione all'Elenco presentate. Nel corso di tale periodo gli uffici possono comunicare eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, eventualmente prevedendo la sospensione del termine.
- 4.3 Decorsi i termini di cui al precedente paragrafo, la verifica del soddisfacimento dei requisiti indicati (ovvero la mancanza della comunicazione all'impresa del diniego) dà diritto all'inclusione nell'Elenco e all'avvio dell'operatività dell'impresa, che corrisponde alla possibilità di sottoscrivere il primo contratto di fornitura con il cliente.

*Primo popolamento dell'Elenco Venditori Elettricità*

- 4.4 In deroga a quanto previsto ai paragrafi da 4.1 a 4.3, le imprese già operanti alla data del decreto, accreditate in qualità di controparti commerciali nel Sistema Informativo Integrato alla medesima data, sono inserite d'ufficio nella prima versione dell'Elenco.
- 4.5 Al fine di quanto al precedente paragrafo:
- alla data di entrata in vigore del decreto viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria e transitoria e tale condizione di transitorietà viene evidenziata nel medesimo Elenco pubblicato nel sito internet dello stesso Ministero;
  - entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'autorizzazione provvisoria, ciascuna impresa di cui al paragrafo 4.4 è tenuta a presentare istanza di permanenza nell'Elenco mediante comunicazione agli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, attestando il soddisfacimento dei requisiti imprescindibili previsti al paragrafo 3.26 con le deroghe di cui al paragrafo 4.6, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, al fine di confermare l'inclusione e poter continuare la propria operatività;
  - entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di permanenza gli uffici del Ministero effettuano le relative verifiche. Nel corso di tale periodo possono comunicare eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, eventualmente prevedendo la sospensione del termine;
  - decorsi i termini di cui al precedente punto, la verifica del soddisfacimento dei requisiti indicati (ovvero la mancanza della comunicazione del diniego) dà diritto alla piena inclusione nell'Elenco, pubblicato sul sito internet del Ministero.
- 4.6 In deroga a quanto previsto al paragrafo 3.26, a valere per le imprese già operanti alla data del decreto, fermo restando il rispetto degli altri indicatori.

- per quanto riguarda i requisiti di onorabilità relativi all'adeguatezza delle forme societarie di cui al paragrafo 3.7, possono essere incluse nell'Elenco le società di persone;
  - per quanto riguarda i requisiti di onorabilità relativi alla solvibilità aziendale di cui al paragrafo 3.9 e 3.10, è rilevante il solo rispetto del requisito di cui al paragrafo 3.9, primo punto.
- 4.7 Le imprese già operanti alla data del decreto che non presentano istanza di permanenza nei termini previsti al paragrafo 4.5 sono escluse dall'Elenco alla scadenza dell'autorizzazione provvisoria. A esse si applicano i medesimi effetti di cui al paragrafo 5.8.

Punto 5. Procedure per la permanenza nell'Elenco

*Elementi generali: procedura e "classi di affidabilità"*

- 5.1 Ai fini della permanenza nell'Elenco, è prevista la verifica periodica dei requisiti imprescindibili di cui al paragrafo 3.26 e *alert* di cui al paragrafo 3.27, nonché quanto previsto ai paragrafi 5.10 e 5.11.
- 5.2 A tal fine, ciascuna impresa inclusa all'Elenco comunica al Ministero dello Sviluppo Economico, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
- almeno una volta all'anno, il permanere del rispetto dei requisiti imprescindibili;
  - entro un mese dal verificarsi, la perdita del soddisfacimento di uno dei requisiti imprescindibili.

La decorrenza del termine pari a un mese di cui sopra ha avvio a partire dal verificarsi di tale perdita anche per le imprese che operano ai sensi dell'autorizzazione provvisoria di cui al paragrafo 4.5 e perdono il soddisfacimento di uno dei requisiti imprescindibili dopo la data di decorrenza dell'autorizzazione provvisoria.

- 5.3 L'eventuale mancato rispetto di uno o più requisiti non comporta l'esclusione immediata dall'Elenco: l'impresa può continuare l'operatività per un periodo di tempo determinato - che può differire da requisito a requisito - nel corso del quale è tenuta ad adoperarsi per tornare a soddisfare ciascun requisito, pena il venire meno della permanenza nell'Elenco.
- 5.4 A seguito dell'attività continuativa di monitoraggio, a ciascun impresa è attribuita una "classe di affidabilità" all'abilitazione alla vendita tra le seguenti:
- a) la "classe di corretta e piena attività", in corrispondenza della quale tutti i requisiti risultano soddisfatti;

- b) la “classe di attenzione”, che può attivarsi a seguito del mancato rispetto di almeno uno dei requisiti nel periodo di cui al paragrafo 5.9 o qualora si verificano casi specifici di cui al paragrafo 5.10;
  - c) la “classe di osservazione”, che si raggiunge dopo un ulteriore periodo di osservazione (di durata specifica) qualora l’impresa non sia in grado di recuperare (o di ottenere) il rispetto dei requisiti già non rispettati nel periodo precedente o qualora si verificano casi specifici di cui al paragrafo 5.11;
  - d) la “classe di inaffidabilità”, che prevede l’esclusione dell’impresa dall’Elenco.
- 5.5 Nel caso in cui uno dei requisiti imprescindibili non risulti più soddisfatto l’impresa è tenuta, entro tre mesi dal verificarsi di tale perdita, a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il recupero di tali requisiti. Tale periodo di tempo è aumentato a sei mesi nel caso del requisito di onorabilità di cui al paragrafo 3.4, lettera a). La mancata comunicazione o il fatto che essa non sia completamente dirimente comportano il passaggio dell’impresa nella “classe di inaffidabilità” di cui al 5.4, lettera d), l’esclusione dall’Elenco e l’applicazione di quanto al paragrafo 5.8.
- 5.6 Nel caso di passaggio di un’impresa alla “classe di osservazione” di cui al paragrafo 5.4, lettera c), per la perdita del rispetto di uno o più requisiti *alert*, è avviata un’analisi specifica da parte degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico. L’Elenco Venditori Elettricità pubblicato sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico e la *home page* del sito internet dell’impresa che rientra in tale classe di affidabilità danno evidenza di tale situazione.
- 5.7 Alla conclusione dell’analisi da parte degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al paragrafo 5.6, possono verificarsi le seguenti conseguenze alternative:
- a) nel caso venga evidenziata la fine delle criticità, l’impresa rientra nella “classe di corretta e piena attività” di cui al paragrafo 5.4, lettera a), con il conseguente tempestivo aggiornamento dell’Elenco, se del caso;
  - b) in caso contrario, l’impresa entra nella “classe di inaffidabilità” di cui al 5.4, lettera d), ed è esclusa dall’Elenco. Ad esse si applica quanto al paragrafo 5.8.
- 5.8 L’esclusione di un’impresa dall’Elenco comporta, con effetto dalla data di esclusione:
- che essa non sia più titolata, a tutti gli effetti, a svolgere l’attività di vendita di energia elettrica e a sottoscrivere nuovi contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali;
  - la risoluzione dei contratti di fornitura da essa sottoscritti.

*Attribuzione delle imprese alle diverse “classi di affidabilità”*

5.9 Nel dettaglio dei singoli requisiti, facendo riferimento alle classi di cui al paragrafo 5.4:

- per quanto riguarda gli indicatori afferenti ai requisiti di **onorabilità**, valgono le disposizioni di cui al paragrafo 5.5;
- per quanto riguarda gli indicatori afferenti ai requisiti di **natura finanziaria**:
  - e il mancato rispetto del valore minimo del capitale sociale, valgono le disposizioni di cui al paragrafo 5.5;
  - il mancato rispetto almeno uno tra gli indicatori di solvibilità determina il permanere nella “classe di attenzione” per un periodo di durata pari a un semestre. Alla fine di tale ulteriore periodo, il perdurante mancato rispetto degli indicatori comporta il raggiungimento della “classe di osservazione” e la conseguente necessità dell’analisi specifica da parte degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico;
- per quanto riguarda i requisiti **tecnici**:
  - e il mancato rispetto di quanto previsto per la definizione dell’attività di impresa, valgono le disposizioni di cui al paragrafo 5.5;
  - il mancato rispetto di quanto previsto per la verifica dell’affidabilità commerciale relativamente alla fase pre-contrattuale determina il passaggio immediato alla “classe di osservazione” e la conseguente necessità dell’analisi specifica da parte degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico.

5.10 Costituiscono motivo per l’avvio di procedure speciali che comportano il permanere nella “classe di attenzione” per un mese, a cui segue - nel caso non venga meno l’inadempimento - il raggiungimento della “classe di osservazione” e la necessità dell’analisi specifica da parte degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, i casi in cui un’impresa è oggetto di inadempimento nelle comunicazioni previste ai fini del monitoraggio e della verifica dei requisiti per la permanenza nell’Elenco di cui al paragrafo 5.2.

5.11 Costituiscono motivo per l’avvio di procedure speciali che comportano il passaggio immediato alla “classe di osservazione” e la conseguente necessità dell’analisi specifica da parte degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico i casi di:

- a) irrogazione di reiterate sanzioni da parte dell’Autorità, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali o dell’Agenzia delle entrate per violazioni di particolare gravità correlate all’esercizio dell’attività<sup>6</sup> oppure (anche in assenza di provvedimenti sanzionatori) si sia resa responsabile di gravi disservizi per i

---

<sup>6</sup> ad esempio, il mancato versamento del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato incassato o la reiterazione di violazioni.

clienti finali o emerga una condotta che presenta un alto grado di scostamento rispetto agli indicatori previsti<sup>7</sup>, di condotte che possano mettere in pericolo il sistema o pregiudizievoli per il corretto e l'efficiente andamento del mercato. Appartiene a queste fattispecie anche il trasferimento massivo (percentualmente rilevante) di punti di prelievo tra società;

- b) dichiarazione, mediante le modalità di cui ai paragrafi 4.1, 4.5 secondo punto, 5.2 e 5.5, di dati non veritieri.

5.12 Con riferimento a ciascuna delle analisi che gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà effettuare, le tempistiche relative all'analisi specifica saranno comunicate a ciascuna impresa coinvolta da parte dei medesimi uffici e comunque non potranno essere superiori ad un periodo di sei mesi, decorrente dalla prima comunicazione effettuata, fatto salvo i periodi di sospensione relativi ai tempi di comunicazione dei dati eventualmente richiesti all'impresa medesima.

5.13 L'Autorità definisce, entro sei mesi dal primo popolamento dell'Elenco, le specifiche procedure finalizzate a garantire la preventiva comunicazione a ciascuna impresa del mancato rispetto di uno o più requisiti o dell'avvio di procedure speciali che possa comportare il passaggio ad una classe di affidabilità diversa dalla "classe di corretta e piena attività".

#### Punto 6. Aggiornamento dell'Elenco

6.1 L'Elenco è aggiornato mensilmente al fine di tenere conto:

- degli esiti positivi delle verifiche per la richiesta di Iscrizione all'Elenco di cui al precedente paragrafo 4.2;
- dei casi di esclusione dall'Elenco ai sensi dei paragrafi 4.7, 5.5 e 5.7, lettera b).

6.2 L'Elenco evidenzia le "classi di affidabilità" secondo quanto previsto al paragrafo 5.4.

6.3 Le imprese che sono state escluse dall'Elenco e che intendono richiedere nuovamente l'iscrizione, ne fanno richiesta ai sensi dei paragrafi da 4.1 a 4.3.

---

<sup>7</sup> tenendo conto dei dati raccolti nell'ambito dei monitoraggi periodici.